
Razionalità ed equità del sistema di tassazione delle rendite finanziarie: l'innalzamento dell'aliquota è la risposta corretta?

di GUGLIELO FRANSONI

La scelta di innalzare l'aliquota della tassazione delle rendite finanziarie dall'attuale 20% al 26% merita certamente di essere valutata anche sotto il profilo del suo impatto sugli investimenti; si tratta, però, di valutazioni riservate agli economisti.

Dal punto di vista di un tributarista, i problemi che si pongono sono diversi.

Essi attengono alla equità dell'intervento e alla sua sistematicità.

Ovviamente, simili considerazioni richiederebbero la conoscenza del modo in cui l'idea sarà attuata, mentre oggi si conosce solo l'idea.

È verosimile, comunque, che l'intervento sarà attuato seguendo la falsariga delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 6 a 34 del decreto legge n. 138 del 2011 del quale dovrebbe essere, auspicabilmente, replicata anche la disciplina transitoria.

Ciò non significa che si tratterà di un intervento omogeneo, sotto il profilo sistematico, a quello realizzato nel 2011.

Invero, il valore preminente della riforma del 2011 è stato rappresentato dall'omogeneizzazione del previgente sistema di aliquote relative alle ritenute e all'imposizione sostitutiva.

Dalle previgenti tre aliquote (12,5%, 20% e 27%) si è passati, infatti, a un sistema ad aliquota unica. Peraltro, in quel contesto, anche la scelta dell'aliquota (quella intermedia) aveva un significato di sistema: confermare l'autonomia di un sistema di tassazione delle rendite finanziarie avente il suo fulcro nella individuazione di una aliquota unica, ma comunque nettamente diversificata rispetto a quella propria della tassazione personale.

L'intervento del 2011, quindi, oltre a soddisfare esigenze di gettito si collocava in un'ottica di razionalizzazione – ancorchè certamente parziale – del sistema della tassazione delle rendite finanziarie.

La scelta di innalzare l'aliquota dal 20% al 26%, invece, non realizza alcuna razionalizzazione "interna" al sistema dell'imposizione delle rendite finanziarie e potrebbe apprezzarsi soltanto in chiave di tendenza a un trattamento più omogeneo delle diverse forme reddituali.

È, infatti, evidente che – persa l’originaria spinta egualitaria e personalistica propria della riforma del 1970-73 – il nostro sistema d’imposizione dei redditi si è disarticolato in molti micro-sistemi di imposizione tendenzialmente reali e privi di necessario cordinamento¹.

L’unitarietà e la razionalità dell’imposizione delle rendite finanziarie – quand’anche fossero realizzati – non sarebbero idonee da questo punto di vista a eliminare le diseguaglianze che derivano da tale disarticolazione e, in questo senso, l’elevazione della aliquota potrebbe apparire un passo in avanti verso una minore disparità di trattamento.

Tuttavia è dubbio che, effettivamente, l’impatto dell’innalzamento dell’aliquota possa determinare risultati apprezzabili in questo senso.

Innanzitutto, si deve rilevare che, di per sé e in mancanza di ulteriori aggiustamenti, l’aumento dell’aliquota determina un’ulteriore disparità di trattamento fra il regime di tassazione degli utili da partecipazione in capo ai titolari di partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate nonché fra le attività di impresa esercitate in forma collettiva il cui il reddito viene imputato per trasparenza ai soci e quelle a cui si applica il meccanismo della tassazione secondo il sistema c.d. “classico” (tassazione in capo alla società dell’utile e, poi, tassazione parziale dell’utile distribuito in capo al socio).

Fino ad oggi, infatti, si poteva dire esistente un livello tendenzialmente omogeneo di tassazione in capo al socio indipendentemente dal carattere qualificato o meno della partecipazione (con un lieve aggravio, a livello di aliquota massima, per i soci titolari di partecipazioni qualificate) e indipendentemente dalle modalità di tassazione del reddito d’impresa (sistema classico o imputazione per trasparenza).

L’elevazione dell’aliquota al 26% renderà invece inevitabile – pena l’irrazionalità del sistema – l’introduzione di meccanismi correttivi per evitare che i titolari di partecipazioni qualificate siano soggetti a una tassazione più mite dei titolari di partecipazioni non qualificate (disparità che sussisterebbe finanche nel caso in cui la quota di utile da partecipazione imponibile in capo ai primi sia sottoposto alla aliquota massima di cui all’art. 11 TUIR ed è particolarmente accentuata nel caso di applicazione delle aliquote inferiori). La stessa necessità si porrà poi per evitare che il sistema classico (sia pure con una parziale esenzione) si riveli molto più penalizzante (aliquota complessiva del 53,5%) rispetto al sistema di tassazione per trasparenza (aliquota massima 43%) ciò che finirebbe per creare una disparità di trattamento difficilmente giustificabile fra le fattispecie in cui è possibile esercitare l’opzione per la tassazione per trasparenza e quelle in cui ciò è precluso.

In secondo luogo, si deve evidenziare che la modifica dell’aliquota aumenta la disparità di trattamento fra le rendite in genere e gli interessi da titoli di stato e questo è ancora più evidente se si considera che il regime di tassazione agevolato è esteso anche ai titoli di stato esteri, per i quali non esiste nemmeno la giustificazione consistente del sostegno al debito pubblico “nazionale”.

In terzo luogo, dando per scontato che questi problemi di natura meramente tecnica (e altri della medesima specie che inevitabilmente si presenteranno) troveranno adeguata soluzione nel momento in cui la nuova disciplina sarà elaborata in dettaglio, l’elevazione della misura della aliquota della tassazione delle rendite finanziarie risulterà comunque insufficiente a dare maggiore razionalità al sistema dell’imposizione reddituale perché l’irrazionalità non è determinata dalla differenza di aliquote. Quest’ultima è solo una conse-

¹ Per l’esigenza di recuperare una razionalità – specie in senso progressivo e personale – del sistema tributario si veda, da ultimo, GALLO F., *Ripensare il sistema fiscale in termini di maggiore equità distributiva*, in *Astrid Rassegna*, 4/2014.

guenza del vero elemento di distonia che è dato dalla accentuata realtà del sistema. Anzi, si potrebbe addirittura affermare il contrario e cioè che un sistema di tassazione reale, essendo idoneo a assoggettare a imposta anche un reddito inesistente e, comunque, un reddito largamente inferiore a quello che assunto come base imponibile, è accettabile sotto un profilo equitativo solo se l'aliquota è moderata e diventa tanto meno accettabile quanto più essa si inasprisce.

Infine, la difficoltà a rendere sufficientemente omogenei e complementari i diversi sistemi di imposizione reddituale dipende ancora dalla persistenza di elementi di incoerenza anche all'interno di ciascuno di tali sistemi.

Invero, sebbene si parli ormai diffusamente di tassazione delle rendite finanziarie non si deve dimenticare che in realtà si dovrebbe parlare del regime dei redditi di capitale e di quello di taluni redditi diversi.

La tendenza a una considerazione unitaria delle manifestazioni reddituali riconducibili alle due categorie predette emerge già *in nuce* nel D.Lgs. n. 461 del 1997 almeno per la parte in cui prevede regimi speciali idonei a realizzare tale risultato quali il risparmio amministrato e il risparmio gestito. Successivamente, la tendenza si è ulteriormente accentuata e il già citato D.L. n. 138 del 2011 così come la stessa proposta che qui si commenta sembrano consacrare tale necessità².

Si tratta però di un'esigenza di omogeneità che non si esaurisce minimamente nella unicità dell'aliquota, ma impone una rivisitazione del sistema al fine di realizzare regole sotto ogni profilo unitarie per il complesso delle fattispecie reddituali coinvolte.

² Per più ampie considerazioni in argomento, si veda CORASANITI G., *Le attività finanziarie nel diritto tributario*, Egea 2012, Milano.
